

Rep. n.

FAC-SIMILE

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto stipulato in forma pubblica amministrativa a seguito di procedura aperta suddivisa in 3 lotti funzionali, esperita ai sensi dell'art.60, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con criterio di aggiudicazione al *minor prezzo*, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. b) e 5 del citato Decreto per la fornitura di n., **FGP01-2023 Lotto ...**, C.I.G.,

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 addì del mese di, la dott.ssa, Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato, senza la presenza di testimoni, per avervi le Parti contraenti appresso indicate, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato, sono presenti:

- la dott.ssa, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
- Sig. nato a il, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, della Società, domicilio digitale:, dichiara che la società è iscritta nel Registro delle Imprese di numero, codice fiscale, domicilio fiscale e sede in, con oggetto sociale, come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di in data

I predetti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato, sono in possesso dei requisiti di legge e con me stipulano il presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

PREMESSO

- che l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, indicata di seguito con la parola "Amministrazione", per le esigenze di vestiario del personale della Polizia di Stato, ha la necessità di approvvigionare n.,

- che con determina prot. n. **0025377** del **14 marzo 2023**, è stata avviata una procedura aperta ad evidenza pubblica , suddivisa in 3 (tre) lotti funzionali, esperita ai sensi dell'art.60, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura, tra l'altro, di _____ occorrenti per il personale della Polizia di Stato, per l'anno 2023 / il triennio 2023/2025 (FGP01-2023 Lotto .., C.I.G.), al prezzo complessivo, a base d'asta , di €,00 oltre IVA, al netto di eventuali opzioni modifiche, rinnovi contrattuali ed escluse le spese di pubblicità legale;
- che si è proceduto, mediante apposito bando di gara, pubblicato nella G.U.U.E. GU/S S - -2023-IT del e su G.U.R.I. n. del ad esperire una procedura aperta, suddivisa in n.3 (tre) lotti, con il criterio di aggiudicazione al *minor prezzo* ed espletata attraverso il sistema di gestione elettronica fornito da Consip S.p.A. “Sistema ASP”, dandone massima pubblicità con la pubblicazione per estratto su quattro quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella regione Lazio;
- che l'Amministrazione, preso atto della proposta formulata dal Seggio di Gara, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di cui al **lotto n.** avente come oggetto n....., **per l'anno 2023 / il triennio 2023/2025 (FGP01-2023 Lotto ... C.I.G.)** alla ditta (in avvalimento con) con sede legale in al prezzo complessivo di €,00 (...../00), oltre I.V.A. al 22%.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)

La ditta (in avvalimento con) nel seguito indicata come Ditta, con sede legale in, con il presente contratto si obbliga a fornire, n....., **per l'anno 2023 / il triennio 2023/2025**, al prezzo di **euro,00 (...../00)**, cui sono da aggiungere €,00 per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di €,00.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico e al disciplinare, posti a base della gara d'appalto, in modalità ASP Codice Iniziativa n. 3500564 – Lotto, che costituiscono parte integrante del presente contratto e che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti senza che siano allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

OPZIONI E RINNOVI

- a) L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
- b) L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'art.106, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni;
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dell'Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- f) il D.P.R. n.207 del 5/10/2010, in quanto applicabile ai sensi dell'art.217, comma 1, lett. u) del D.L.gs n.50/2016;
- g) il D.Lgs n.159 del 6/9/2011 e ss.mm.ii.;
- h) riferimento alla legislazione sulla tutela dei segni distintivi della Polizia di Stato;

- i) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;
- j) tutte le disposizioni vigenti che regolano la materia dei contratti pubblici.

La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h) e j) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'art.99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 3

(Efficacia contrattuale - Adempimenti antecedenti l'inizio delle lavorazioni)

L'efficacia del presente contratto decorrerà dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione, a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il "Responsabile Unico del Procedimento" (RUP), che potrà avvalersi del "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale" (DEC) per il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte della Ditta.

La Ditta, entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del contratto dovrà trasmettere, a mezzo PEC: dipps.600.cavemc@pecps.interno.it, al DEC (*ovvero al Responsabile Unico del Procedimento*), nonché all'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato dipps.600.savemc@pecps.interno.it le seguenti notizie contenute nel cosiddetto "**Piano industriale di qualità**" per ciascuno stabilimento e con riferimento a ciascuna fase di lavorazione:

- data di inizio delle lavorazioni;
- presumibile durata delle lavorazioni, fino all'esaurimento della fornitura;
- la produzione media giornaliera;
- il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative mansioni dei medesimi.

- la conformità dell'organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato contrattualmente e risultante dal "*Piano industriale di qualità*";
- il piano di controllo della qualità;
- il responsabile della qualità;
- gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti ultimati;
- i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
- i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;
- le schede tecniche con la periodicità delle manutenzioni effettuate su dette apparecchiature;
- le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;
- i depositi delle materie prime.

Il "*Piano industriale di qualità*" dovrà chiaramente evidenziare le procedure e le modalità da espletare nel caso si presentino problemi di qualità (non conformità alle specifiche tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del processo produttivo e di quello volto a garantire la conformità del prodotto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico (*in modo da garantire l'idoneità e la frequenza dei confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all'interno dei reparti per i controlli di qualità in relazione alle norme di collaudo*).

Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, delle notizie inerenti il "*Piano industriale di qualità*", decorso il termine di dieci giorni dalla diffida ad adempiere, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali di cui all'art.12.

Articolo 4

(Verifica di conformità in corso di esecuzione)

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare attività di verifica in corso di esecuzione, in qualunque stadio delle varie fasi di lavorazione, per assicurarsi della bontà dei processi di fabbricazione e delle materie prime impiegate.

A tal fine, la Ditta si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i beni, oggetto del presente contratto, al DEC, nonché ai delegati dell'Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti sono già stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova,

gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.

Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno riscontrate con apposito verbale, redatto seduta stante dal DEC ovvero dai delegati dell'Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potrà apporvi le controdeduzioni.

Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi disposte, saranno comunicate alla Ditta dal DEC, con l'indicazione degli adempimenti e delle prescrizioni impartite.

Nel caso di grave difformità della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente art.3, l'Amministrazione procederà all'incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai sensi dell'art.11 del presente contratto. La Ditta dovrà provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione.

Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all'estero - sulla base delle disposizioni che regolano il trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente all'Amministrazione - saranno a carico della Ditta fornitrice; al riguardo la Ditta dovrà esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della sottoscrizione del contratto, una lettera di credito presso un'Agenzia specializzata con la quale garantirà l'assunzione delle predette spese, oppure dovrà provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Saranno altresì a carico della ditta le spese inerenti le analisi che l'Amministrazione disponesse in fase di verifica di conformità ed in corso di esecuzione.

Articolo 5

(Approntamento –Verifica di conformità – Consegna – Termini di adempimento)

APPRONTAMENTO ALLE VERIFICHE

La Ditta dovrà approntare alla verifica di conformità la fornitura presso un proprio Stabilimento o Deposito nel rigoroso rispetto del seguente cronoprogramma:

- **Prima annualità: entro giorni solari**, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell'approvazione e registrazione del contratto da parte degli Organi di Controllo - o di esecuzione anticipata, disposta ai sensi

dell'art.32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, la Ditta deve approntare alle verifiche la fornitura di

- **Seconda annualità**: entro **giorni solari** decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito favorevole della verifica di conformità relativa alla prima annualità, la Ditta deve approntare alle verifiche la fornitura di
- **Terza annualità**: entro **giorni solari** decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito favorevole della verifica di conformità relativa alla seconda annualità, la Ditta deve approntare alle verifiche la fornitura di

Non sono ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura tecnica o amministrativa, fatte salve le determinazioni dell'Amministrazione e quanto previsto dall'art.6 del presente contratto.

La Ditta, almeno dieci giorni prima dell'approntamento al collaudo, è tenuta a comunicarne la data al DEC, all' *Ufficio Attività Contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento* dipps.600.cavemc@pecps.interno.it , nonché al *Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio* dipps.600.savemc@pecps.interno.it, mediante PEC.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare la quantità e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti nonché l'idoneità dei locali ove la merce è depositata.

VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità della fornitura sarà effettuata in conformità agli art.102 e seguenti del D.Lgs n.50/2016 e sarà eseguita dal DEC, sotto il controllo del Responsabile Unico del Procedimento, oppure da apposita Commissione composta da uno/tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

I beni presentati al collaudo dovranno possedere i requisiti previsti dalle relative specifiche tecniche poste a base di gara.

Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso, sono a carico della Ditta, che dovrà reintegrare a proprie spese i beni/manufatti distrutti per l'effettuazione delle prove.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs n.50/2016.

CONSEGNA DEI BENI

I manufatti accettati al collaudo dovranno essere consegnati, a cura della Ditta, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, entro **15 (quindici)** giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione dell'ordine di assegnazione da parte del Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio/ I Divisione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, presso 4 Centri Raccolta V.E.C.A. della Polizia di Stato di Roma.

I manufatti dovranno essere consegnati all'interno dei magazzini secondo le indicazioni del personale addetto.

In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell'approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura, saranno applicate le penali di cui all'articolo 12.

Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui l'Amministrazione riceverà i beni in ogni singolo punto di distribuzione.

Il materiale in contestazione rimarrà a disposizione della Ditta per i successivi 15 (quindici) giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.

Trascorso tale termine il materiale sarà restituito con oneri a carico della Ditta che si impegnerà a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da parte della Ditta si procederà con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.

INFORMAZIONI

La Ditta aggiudicataria, in relazione alla comunicazione dell'ordine di distribuzione, dovrà fornire al *Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio* le seguenti informazioni, tramite PEC all'indirizzo dipps.600.savemc@pecps.interno.it :

- Documentazione circa il packaging, per programmare le movimentazioni e la gestione di magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di facchinaggio, ecc.);
- Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;
- Documentazione informatica circa l'uso, la conservazione (sia in magazzino che in teatro operativo) e la manutenzione dei beni.

Articolo 6

(Sospensione dell'esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto, a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per ferie estive con una interruzione massima, in tal caso, del periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni solari. La mancata comunicazione a mezzo PEC da parte della Ditta al RUP o al DEC del giorno di inizio del periodo di chiusura per ferie estive - comunicazione da effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di inizio della chiusura per ferie - comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo e, quindi, senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP o il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare al RUP o al DEC, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento – unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo. Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Articolo 7

(Rifiuto e ripresentazione al collaudo)

Nel caso in cui il DEC ovvero la Commissione preposta alle verifiche di conformità pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, la Ditta potrà riproporre – **entro giorni** solari dalla data di ricezione della comunicazione della decisione di rifiuto deliberata – una nuova fornitura che risulti esente da difettosità e vizi, accompagnata da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art. 5 del contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, resteranno a carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione la Ditta non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione, che si rivarrà sulla Ditta stessa mediante incameramento del deposito cauzionale.

Verranno applicate le penali di cui all'art. 12 in caso di superamento dei termini in scadenza, indicati nell'art. 5 del presente contratto, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alle verifiche di conformità a quella di comunicazione della verifica negativa.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intera garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Articolo 8

(Migliorie)

Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno apportare delle modifiche, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, la Stazione Appaltante può richiedere ovvero autorizzare, in caso di proposta da parte della Ditta, l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previo accordo tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Ditta sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso, su richiesta dell'Amministrazione.

Articolo 9

(Vizi)

I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara.

La Ditta sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in valore.

I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di consegna all'Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e ss.mm.ii.

Pertanto l'aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 10

(Garanzia)

La Ditta garantisce la fornitura per un periodo **di 24 mesi**, a decorrere dalla data di consegna dei manufatti oggetto del presente contratto.

La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione.

Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell'Amministrazione concederli.

Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico della Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare collaudo, secondo quanto previsto dall'art.5 del presente contratto.

Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia, l'Amministrazione attiverà le conseguenti procedure giudiziali.

Il tempo intercorso dalla notifica dell'avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.

L'interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.

Articolo 11

(Cauzione definitiva)

A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell'art.54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dello art.103 del D.Lgs n.50/2016, costituisce una cauzione definitiva di € (.....) ridotta in quanto la Ditta è in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, mediante garanzia fidejussoria n. datata..... rilasciata da senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

La fidejussione è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia è corredata da un'autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R 445/2000, con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione, di cui all'art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Articolo 12

(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)

Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualità, sia all'approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all'art.3, ultimo comma, all'art.5, ovvero nei casi previsti dall'art.7, comma 4, del presente contratto, sarà applicata una

penale in misura giornaliera, corrispondente all'1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni.

L'ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione definitiva, nonché all'aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell'art.110, commi 1 e 2, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verrà applicata la penalità commisurata al 10% del valore delle quantità non consegnate, fermo restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatti acquisiti dall'Amministrazione. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell'applicazione della penalità.

Articolo 13

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.

Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 14

(Pagamento)

Fermo restando quanto disposto dall'art.113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento, a favore della società fornitrice, sarà effettuato dall'Amministrazione a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta, a favore della società fornitrice, secondo la seguente tempistica:

- **Prima annualità: per un importo di €,00 cui sono da aggiungere €,00 per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di €,00;**

- **Seconda annualità:** n. per un importo di €,00 cui sono da aggiungere €,00 per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di €,00;
- **Terza annualità:** n.....per un importo di €,00 cui sono da aggiungere €,00 per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di €,00;

dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico all'Ufficio Attività contrattuali per il Vestiario, l'Equipaggiamento e l'Armamento della Polizia di Stato e al Centro Raccolta V.E.C.A. competente in copia via pec.

La fattura dovrà riportare:

- **il codice univoco ufficio: XTKA4P** (MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio attività contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato;
- **il codice C.I.G**

Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 presso il seguente Istituto:

- **CONTO CORRENTE DEDICATO:**
-

Generalità e codice fiscale del soggetto delegato ad operare sui predetti conti corrente:

.....

La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei pagamenti” dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015.

Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs.9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7/UE, come modificato dal D.Lgs.n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia del bene, decorrenti dalla data di presa in carico nel sistema di interscambio della fattura.

In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs n.231/2002, come modificato dal D.Lgs n.192/2012, il suindicato termine decorrerà dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data

dell'accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, ai fini dell'accertamento della conformità del predetto materiale.

Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell'art.30, comma 5, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale, di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell'Amministrazione in fase di verifica di conformità, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi di collaudo) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potrà rivalersi anche sulla garanzia definitiva.

Articolo 15

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, in Italia o all'estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.

Articolo 16

(Brevetti)

Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico esclusivo della Ditta.

La Ditta si impegna a sollevare formalmente l'Amministrazione da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione dai danni e dalle spese, ai quali sia stata eventualmente condannata con sentenza definitiva.

Articolo 17

(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9/4/2008 n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi, nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, e D.Lgs 11/4/2006 e ss.mm.ii.) e diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, e salvo quanto previsto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della Ditta di adempiere alle proprie prestazioni e la Ditta non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni.

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative in tema di rispetto dell'ambiente, di parità tra uomo e donna e di diritto al lavoro dei disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti – che la Ditta ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell'Autorità di controllo locale, o comunque accertata – l'Amministrazione potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della Ditta di adempiere alle proprie prestazioni e la Ditta non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell'applicazione in loco delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta appaltatrice.

Articolo 18

(Documento Unico di Valutazione Rischi)

L'Amministrazione valuta che nell'adempimento del sinallagma contrattuale possono insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all'uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI Statico-**All.1**) previsto e redatto in ottemperanza all'art.26 del D.Lgs n.81/2008, modificato e integrato dall'art.16 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106 e ss.mm.ii.

Articolo 19

(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)

La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.

In particolare, il personale della Ditta che, nell'ambito della realizzazione del bene oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove la Ditta intenda diffondere:

- informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto;

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all'Ufficio Attività Contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 20

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 21

(Patto di integrità e Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità" (**All. 2**), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e "Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" (**All. 3**), impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in essi contenuti.

Articolo 22

(Salvaguardia dall'obsolescenza)

E' fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all'avvenuta effettuazione del collaudo riferito alla singola annualità, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine la Ditta dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 20% dell'importo del prezzo da versare alla Ditta.

Articolo 23

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio in Località, PEC: ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Ditta è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 24

(Oneri fiscali)

Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 25

(Vincoli contrattuali)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'applicazione delle penali, ai sensi dell'art.12, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

art.3;

art.5;

art.7, comma 4;

art.10, comma 5.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale di diritto – mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC – con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

art.6, comma 4;

art.7, comma 5;

art.28, comma 2;

nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:

art.11, comma 8;

art.12, comma 3;

art.19, ultimo comma;

Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente articolo, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica l'art.110, commi 1 e 2, del D.Lgs n.50/2016.

Articolo 26

(Cessione del credito)

La Ditta ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito, calcolato al netto dell'IVA.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 27

(Recesso contrattuale ai sensi dell'art.92 del D.Lgs n.159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.)

In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in presenza della informativa antimafia rilasciata dalla Banca Dati Nazionale – Prot:, ai sensi dell'art.92 del D.Lgs. n.159/2011.

Tuttavia, l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art.67 del D.Lgs.n.159 del 06/09/2011 darà luogo al recesso immediato e automatico dal presente contratto.

Articolo 28

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla fornitura del bene.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto

Articolo 29

(Controversie Contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all'Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 30

(Spese inerenti al contratto)

La Ditta contraente, nel formulare il prezzo della fornitura, ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- Art.62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;
- Art.90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- Art.40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- Art.16 bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440), e successive modificazioni.

Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n.71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottoelencati documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
- istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n.642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla Ditta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n.790 relativamente alle spese di copia e, con mod.F24 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all'imposta di registro e l'imposta di bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 31

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Articolo 32

(Costi a carico della parte contraente)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutte le prove merceologiche ritenute opportune, presso Laboratori accreditati, in sede di verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale e di verifiche finali di conformità (collaudo), a spese della Società aggiudicataria.

I costi a carico della parte contraente riguardano:

- A. Le prove merceologiche relative alle attività di verifica (esecuzione contrattuale e/o verifica di conformità/collaudo) per le tre annualità, quantificabili complessivamente in €,00 (ventunomila/00), Iva esclusa. Qualora i costi di ulteriori prove, richieste discrezionalmente dalla Commissione di Collaudo, superino i limiti sopra stabiliti, la Società contraente sarà tempestivamente informata al riguardo;

- B. Le spese di missione del personale incaricato alle verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale e alle operazioni di verifica di conformità finale (collaudo) indicativamente commisurate entro un importo massimo pari ad €,00 (mila), Iva esclusa. Tale valore può variare in base alla localizzazione della sede dello stabilimento, al mezzo di trasporto necessario per raggiungere lo stesso, al periodo temporale e al livello della struttura ricettiva prescelta;
- C. I costi dell'imballaggio e delle spedizioni. L'imballaggio dei materiali in fornitura potrà essere diverso da quello previsto dal capitolato tecnico, se richiesto dall'Amministrazione, per motivate esigenze logistiche, connesse alle modalità di consegna. L'Amministrazione comunicherà al contraente le eventuali variazioni;
- D. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento a titolo di rimborso nei confronti della Stazione appaltante, nonché tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, redatto, sotto la mia visione, in formato elettronico, composto da n. 25 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà, e con me lo sottoscrivono con firma acquisita digitalmente, a norma di Legge.

Le stesse parti mi hanno espressamente esonerato dalla lettura degli allegati, come sopra elencati, ai sensi dell'art. 51 comma 2 n. 8 della Legge 16.2.1913 n. 89, dichiarando che il contenuto degli stessi è a loro noto, accettandone integralmente e senza alcuna riserva il contenuto con la sottoscrizione del presente atto.

L'Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dott.ssa Cristina Fatini, interviene al fine di acclarare la piena validità dei certificati che corredano le sottoscrizioni digitali apposte. Tanto si rende ai fini dell'art. 47-ter della L. 16/02/1913, nr. 89.

L'Amministrazione

La Ditta

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- **articolo 1** Oggetto del contratto e descrizione della fornitura
- **articolo 2** Norme regolatrici del contratto;
- **articolo 3** Validità contrattuale - Adempimenti antecedenti l'inizio delle lavorazioni;
- **articolo 4** Verifica di conformità in corso di esecuzione;
- **articolo 5** Approntamento, collaudo, consegna e termini di adempimento;
- **articolo 6** Sospensione dell'esecuzione del contratto, Scioperi e cause di forza maggiore;
- **articolo 7** Rifiuto e ripresentazione al collaudo;
- **articolo 8** Migliorie;
- **articolo 9** Vizi;
- **articolo 10** Garanzia;
- **articolo 11** Cauzione definitiva;
- **articolo 12** Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- **articolo 14** Pagamento;
- **articolo 15** Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- **articolo 17** Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- **articolo 22** Salvaguardia dall'obsolescenza;
- **articolo 25** Vincoli contrattuali;
- **articolo 26** Cessione del credito;
- **articolo 27** Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.92 del D.Lgs n.159/2011 e ss.mm.ii.
- **articolo 28** Risoluzione in caso di condanna penale.